

CAPO X.
DELLA TRASFORMAZIONE,
DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE.

SEZIONE I.
DELLA TRASFORMAZIONE.

2498. *(Continuità dei rapporti giuridici).*

1. Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

2499. *(Limiti alla trasformazione).*

1. Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

2500. *(Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione).*

1. La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.

2. L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

3. La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.

2500-bis. *(Invalidità della trasformazione).*

1. Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.

2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.

2500-ter. *(Trasformazione di società di persone).*

1. Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

[2. Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.]

(1)

(3) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2014) – In vigore dal 25 giugno 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2014 – Suppl. Ord. n. 72) – In vigore dal 21 agosto 2014.

Si riporta il comma nella sua redazione precedente:

“2. Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343”.

2500-quater. *(Assegnazione di azioni o quote).*

1. Nel caso previsto dall'articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi. Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.

2500-quinquies. *(Responsabilità dei soci).*

1. La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
2. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2500-sexies. *(Trasformazione di società di capitali).*

1. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
2. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
3. Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.
4. I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

2500-septies. *(Trasformazione eterogenea da società di capitali).*

1. Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
2. Si applica l'articolo. 2500-*sexies*, in quanto compatibile.
3. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.
4. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

2500-octies. (*Trasformazione eterogenea in società di capitali*).

1. I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente Titolo.
2. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
3. La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
4. La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.

2500-novies. (*Opposizione dei creditori*).

1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

2. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445 **(1)**.

(1) Si riporta l'ultimo comma dell'art. 2445:

“**Art. 2445.** (*Riduzione del capitale sociale*).

(Omissis)

4. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione”.

SEZIONE II. **DELLA FUSIONE DELLE SOCIETÀ.**

2501. (*Forme di fusione*).

1. La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

2. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

2501-bis. (*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*).

1. Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

2. Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

3. La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

4. La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

5. Al progetto deve essere allegata [una] **(1)** relazione [del soggetto incaricato della revisione legale dei conti] **(2)** della società obiettivo o della società acquirente.

6. Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.

(1) Parola aggiunta dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 37, comma 32, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

2501-ter. (*Progetto di fusione*).

1. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

- 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

2. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

3. Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte

a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. **(1)**

4. Tra l'iscrizione [o la pubblicazione nel sito Internet] **(2)** del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

Si riporta il testo del precedente comma 3:

“3. Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.”.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2501-quater. *(Situazione patrimoniale).*

1. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione [redige] **(1)**, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società [ovvero pubblicato sul sito Internet di questa] **(2)**.

2. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima [del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purchè non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma] **(3)**.

2-bis. La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciato all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. **(4)**

(1) La parola riportata tra parentesi è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2501-quinquies. *(Relazione dell'organo amministrativo).*

1. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

1. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

3. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

3-bis. L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è

depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. **(1)**

3-ter. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. **(1)**

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2501-sexies. *(Relazione degli esperti).*

1. Uno o più esperti per ciascuna società [redigono] **(5)** una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

- a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
- b) le eventuali difficoltà di valutazione.

2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

3. L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. [Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa]. **(1) (4)**

4. In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

5. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

6. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

7. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343 **(2)**.

8. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci [e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto] **(6)** di ciascuna società partecipante alla fusione. **(3)**

(1) Comma prima modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003 e successivamente così modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Vedi nota 1, sub art. 2500-ter.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147 (G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009) - **In vigore dal 15 novembre 2009.**

Si riporta anche l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

“1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione”.

(4) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 37, comma 32, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

(5) La parola riportata tra parentesi è stata così sostituita dall'art. 1, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(6) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2501-septies. (*Deposito di atti*).

1. Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, [ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,] **(2)** durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni [, ove redatte,] **(3)** indicate negli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies*;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e [la revisione legale] **(1)**;
- 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale]. **(4)**

2. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. [Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.] **(5)**

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 37, comma 33, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. n. 68 del 23 marzo 2010 – Suppl. Ord. n. 58) – In vigore dal 7 aprile 2010.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(4) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(5) I periodi riportati tra parentesi sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2502. (*Decisione in ordine alla fusione*).

1. La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.

2. La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-*ter* solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

2502-bis. (*Deposito e iscrizione della decisione di fusione*).

1. La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-*septies*. Si applica l'articolo 2436.

2. La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-*septies*; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

2503. (*Opposizione dei creditori*).

1. La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-*bis*, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione [o alla pubblicazione] **(2)** prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-*ter*, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-*sexies*, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

2. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, [nel suddetto termine di sessanta giorni] **(1)**, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2503-bis. (*Obbligazioni*).

1. I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.

2. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

3. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.

2504 (*Atto di fusione*).

1. La fusione deve risultare da atto pubblico.

2. L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

3. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

2504-bis. (*Effetti della fusione*).

1. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

2. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

3. Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

4. Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. [Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.] **(1)**

5. La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 dicembre 2004, n. 310, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004.

2504-ter. (*Divieto di assegnazione di azioni o quote*).

1. La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

2. La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

2504-quater. (*Invalidità della fusione*).

1. Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

2. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

2505. (*Incorporazione di società interamente possedute*).

1. Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

2. L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, [le disposizioni dell'articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell'articolo 2501-septies] **(1)**.

3. I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito [o dalla pubblicazione] (2) di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 1, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state aggiunte dall'art. 1, comma 7, lett. b), del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2505-bis. *(Incorporazione di società possedute al novanta per cento).*

1. Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni [degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies] **(2)**, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

2. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni [dell'articolo 2501-septies] **(3)**, e che [l'iscrizione o la pubblicazione prevista] **(3)** dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, [almeno trenta giorni prima della data fissata] **(1)** per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.

(2) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 1, comma 8, lett. a) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 1, comma 8, lett. b) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2505-ter. *(Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese).*

1. Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-ter 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.

2505-quater. *(Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni).*

1. Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; [le disposizioni dell'articolo 2501- sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione] **(1)**; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state soppresse dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147 (G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009) - In vigore dal 15 novembre 2009.

Si riporta anche l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo:

"1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione".

SEZIONE III. DELLA SCISSIONE DELLE SOCIETÀ.

2506. *(Forme di scissione).*

1. Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

2. E' consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite [azioni o quote] **(1)** di una delle società beneficiarie della scissione, ma [azioni o quote] **(1)** della società scissa.

3. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

4. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

(1) Le parole tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2506-bis. *(Progetto di scissione).*

1. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.

2. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

3. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

4. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

5. Il progetto di scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell'articolo 2501-ter, commi terzo e quarto. **(1)**

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 9 del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

2506-ter. *(Norme applicabili).*

1. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-*quater* e 2501-*quinquies*.

2. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. [Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata] **(4)**.

3. Si applica alla scissione l'articolo 2501-*sexies*; [la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-*quater* e le relazioni previste dagli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies*, non sono richieste] **(1)** quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

4. Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

5. Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-*septies*, 2502, 2502-*bis*, 2503, 2503-*bis*, 2504, 2504-*ter*, 2504-*quater*, [2505,] **(2)** [primo e secondo comma,] **(3)** 2505-*bis* e 2505-*ter*. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.

(1) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 1, comma 10, lett. a) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(2) Parola aggiunta dall'art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 2004, n. 310, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004.

(3) Le parole riportate tra parentesi sono state così sostituite dall'art. 1, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123 (G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) – In vigore dal 18 agosto 2012.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 27 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis) (G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 – Suppl. Ord. n. 84) – In vigore dal 25 novembre 2014.

2506-quater. *(Effetti della scissione).*

1. La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data

successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-*ter*, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-*bis*.

2. Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.

3. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.